

Corte di Cassazione penale Sezione 4 Penale
Sentenza del 26 settembre 2008, n. 36869

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusep - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FI. Si. n. a (OMESSO);

avverso sentenza emessa in data 10.04.2007 dal TRIBUNALE DI PADOVA Sez. Distaccata di ESTE;

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mura Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al punto sulle statuizioni civili e rigetto nel resto.

Udito il difensore della parte civile - avv. Basso T. - che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. - Il Giudice di Pace di Monselice, con sentenza in data 02.03.2006, dichiarava FI. Si. responsabile del reato di lesioni personali colpose gravi - perche', non osservando le norme sulla circoscrizione stradale, in data (OMESSO), alle ore 23,40 alla guida della propria bicicletta prima di dispositivi di segnalazione visiva, entrava in collisione con il ciclomotore condotto da CA. Fe. , provocandone la caduta ed il conseguente trauma cranico facciale commotivo, frattura dello sfenoide, con prognosi riservata per il ciclomotore - e, concesse le attenuanti genetiche, lo condannava alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (cui negava la concessione della richiesta provvisoria) da liquidarsi in separato giudizio.

2. - Su appello proposto dall'imputato, il Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Este - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertava il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50% e, rimettendo la liquidazione del relativo danno al giudice civile, concedeva alla stessa una provvisoria di euro 25.000,00 e confermava nel resto la predetta sentenza.

3. - Con ricorso per cassazione l'imputato chiede l'annullamento della pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti, articolando le censure in tre ordini di motivi.

3.1.- Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere il Tribunale, sull'appello del solo imputato, pronunciando, "ultra petita", per avere concesso una provvisoria provvisoriamente esecutiva, nonostante la relativa domanda fosse stata respinta dal primo giudice e senza che la parte civile avesse proposto appello incidentale sul punto.

3.2. - Con il secondo motivo, lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3.3.- Con il terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

4. - Osserva la Corte come solo il primo motivo meriti accoglimento, mentre le restanti doglianze, destituite di fondamento, vanno rigettate.

4.1. - Costituisce dato pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il giudice di appello, che procede a seguito di impugnazione della sentenza di condanna da parte del solo imputato, non possa disporre la condanna dello stesso al pagamento di una provvisoria in favore della costituita parte civile quando, come nel caso de quo, la relativa domanda sia stata respinta dal giudice di primo grado, poiché il principio devolutivo impedisce una reformatio in peius della sentenza nella assenza di specifico gravame sul punto da parte dell'interessato, che si è limitato a reiterare, nelle conclusioni dibattimentali, la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento di provvisoria (v. ex pluribus: Cass. Sez. 1, 04.11.1999, n. 14583, rv. 216128, PM c. Veneziano; Sez. 4, 27.05.2003, n. 45982, rv. 226720 Casadei; Sez. 4, 21.11.2002, n. 7291, rv. 225731, Cantarelli; Sez. 3, 07.05.2003, n. 35584, rv. 225987; Sez. Un., 10.07.2002, n. 30327, rv. 222001, Iadecola; Sez. 5, 15.02.2006, n. 9779, Durante, rv. 234237).

4.2. - Quanto al secondo motivo di doglianza, per aver omesso il Tribunale di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della perizia ricostruttiva degli eventi, la stessa appare manifestamente infondata.

In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta richiesta acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non potere decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nell'ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione di responsabilità (conf. Cass., Sez. 5, 08.08.2000, n. 8891, Caliegari, rv. 217209; Sez. 6, 17.02.2003, n. 22526, Tateo, rv. 226195; Sez. 5, 20.01.2005, n. 12443, Unis, rv. 231681).

4.3. - Va, infine, rigettato il terzo motivo di doglianza, risolvendosi il medesimo in censure di merito afferenti alla valutazione dei mezzi di prova che sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice del merito appare logica e congruamente articolata. Sul punto, non va dimenticato di considerare che la ricostruzione di un incidente

stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento della relativa responsabilita', determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - e' rimessa al giudice del merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita' se sonetti, come nel caso di specie, da adeguata motivazione (ex pluribus, v. Cass. Sez. 4, 04.05.2007, Di Ch'io; Sez. 4, 24.06.2008, n. 29442).

La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di difetto di motivazione articolate dal ricorrente, giacche' il Tribunale ricostruisce, con motivazione corretta e convincente le modalita' dell'incidente de quo in termini coerenti con gli addebiti di colpa generica e specifica formulati nei confronti del ricorrente, sia pure con il riconoscimento e la quantificazione al 50% del concorso colposo della parte lesa nella causazione del sinistro al fine del risarcimento del danno.

E cio' fa attraverso la disamina dei dati obiettivi ricavati dai rilievi dell'incidente stradale (in primo luogo, attraverso i riscontrati danni ai mezzi coinvolti e i rilievi della P.G. sul luogo dell'incidente che attestavano l'assenza sul manto stradale delle tracce di frenata, il posizionamento dei mezzi coinvolti) confermati dalla consulenza tecnica svolta in primo grado. E' rimasto cosi' compiutamente accertato, come evidenziato dal Tribunale nella parte motiva dell'impugnata sentenza che: "conducendo la bicicletta non illuminata senza mantenerla sul margine destro della carreggiata, FI. abbia costituito un ostacolo non visibile per CA. Fe. , concorrendo cosi' a provocarne la caduta a terra. La condotta dell'imputato e' percio' stata gravemente imprudente. In orario notturno, su una strada sinuosa e non illuminata quale quella in questione, FI. avrebbe dovuto evitare di condurre un veicolo (seppure a pedali), la cui presenza non era indicata da alcun segnalatore luminoso, prescritto dal codice della strada.

Puo' essere che CA. sia stato altresì disturbato da un faro di una cabina non lontana, ma se la bicicletta di FI. fosse stata illuminata la persona offesa l'avrebbe verosimilmente avvistata in fase di avvicinamento, e quindi avrebbe potuto porre in essere, per tempo, una manovra di emergenza evitando la collisione (manovra che, in considerazione della modesta velocita' del ciclomotore, avrebbe potuto senz'altro impedire lo scontro). Non e' invece condivisibile la difesa per cui, essendo la bicicletta quasi ferma, la luce del fanale non sarebbe stata comunque vista.

A questo proposito, si osserva che:

- 1) le due biciclette non erano affatto ferme;
- 2) qualora si fossero, per qualche motivo, fermate, avrebbero dovuto uscire, per prudenza, dai margini della carreggiata (il che non e' sicuramente avvenuto);
- 3) il ciclista avrebbe dovuto dotarsi di un fanale adeguato alla conduzione della bicicletta in orari notturni in strade non illuminate (un fanale scarsamente illuminante e' inidoneo all'impiego della bicicletta in circostanze di tempo e di luogo simili a quelle in cui si e' verificato l'incidente).

E' altrettanto certo che neppure il ciclomotore si sia tenuto sulla propria destra. CA. Fe. ha percio' concorso alla causazione del sinistro. Cio' non esclude la responsabilita' penale di FI. , ma rileva al fine del risarcimento del danno. Non vi e' prova che egli non indossasse il casco, poiche' gli agenti accertatori nulla hanno rilevato in proposito (e come si diceva la deposizione di RA. non e' attendibile). E' vero che il casco non presenta segni di rotture, ma e' altrettanto vero che le fratture riportate sono compatibili con il fatto che CA. indossasse il casco.

Del resto, malgrado il trauma commotivo, non sono state rinvenute sul cranio lacerazioni provocate dall'asfalto, le quali consentirebbero di escludere la presenza del casco (le lesioni al seno nasale, allo zigomo e al nervo ottico sono tutte compatibili con il tipo di casco, non integrale, posseduto dall'infortunato). Si ritiene, comunque, che, in considerazione della condotta di guida del CA. , il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro sia del 50%.

Infatti, se egli si fosse mantenuto sulla propria destra, come il codice della strada gli prescriveva, avrebbe evitato la collisione con la bicicletta. Dunque, sia FI. che CA. sono parimenti responsabili di quanto accaduto.

Su questo punto la sentenza del giudice di pace dev'essere riformata, poiche', pur riconoscendo (almeno implicitamente) il concorso di colpa, non giunge a stabilire la misura delle rispettive, responsabilita'. Pertanto, il giudice civile, dopo avere liquidato tutti i danni patrimoniali e' non patrimoniali subiti da CA. , dovro' procedere alla diminuzione del risarcimento secondo la suddetta percentuale".

4.4. - In conclusione, e' appena il caso di rilevare che l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volonta' del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita' la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu' adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30.04.1997, n. 6402, Dessimone, rv. 207944).

4.5. - Tanto premesso, va dunque disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento e alla condanna alla provvisionale, mentre va rigettato il ricorso nel resto. Sussistono giusti ed equi motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento e alla condanna alla provvisionale.

Rigetta il ricorso nel resto e compensa integralmente le spese tra le parti del presente giudizio.